

Premessa

Il D.Lgs. 150/09 e la circolare n. 7 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010 (G.U. del 15 luglio 2010) intervengono sul tema della contrattazione integrativa.

Alcune riviste, diversi commentatori e qualche Organizzazione Sindacale indicano, in presunta attuazione del D.Lgs. 150/09 e in applicazione della circolare, percorsi per la contrattazione integrativa di istituto che riducono e/o alterano gli ambiti ed i contenuti della contrattazione stessa.

Per quanto riguarda le relazioni a livello di istituzione scolastica, una attenta lettura dell'art. 6 del CCNL scuola 2006/2009 evidenzia invece che nessuno dei contenuti oggetto delle relazioni sindacali a livello di istituto (informazione preventiva, contrattazione integrativa e informazione successiva) è stato modificato dalle norme introdotte dal D.Lgs. 150/09 e nemmeno dalla circolare n.7, il cui contenuto non può certo contraddire contenuto e sostanza della legge e dei contratti vigenti fino al loro rinnovo, fissato al 2013 dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Il punto di partenza della presunta esclusione dagli ambiti di contrattazione integrativa d'istituto delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro viene rinvenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 165/01, così come modificato dal D.Lgs. 150/09.

Il testo precedente alla modifica stabiliva che:

"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro."

Il nuovo testo aggiunge dopo sono assunte: "in via esclusiva" e dopo datore di lavoro: "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

Nulla è quindi sostanzialmente cambiato.

L'organizzazione degli uffici non è mai stata materia di contrattazione: nella scuola, quanto prevede il CCNL in tema di materie delegate alla contrattazione integrativa è assolutamente rispettoso di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/09.

Oggetto della contrattazione integrativa di istituto, secondo la previsione dell'art.6 del CCNL 2006/09, erano già i soli **criteri** e le **modalità** di utilizzazione del personale e non le determinazioni di gestione del personale e l'organizzazione degli uffici, senza alcuna invasione quindi di prerogative e competenze della dirigenza scolastica che si esercitano come previsto dall'art. 16 comma 2 del DPR 275/99.

Il Contratto di lavoro della scuola definisce diritti e doveri dei lavoratori e affida, nel rispetto della legge, la regolazione dell'esercizio dei diritti dei lavoratori al confronto delle parti, attraverso un sistema di relazioni sindacali.

Alcune considerazioni iniziali

È opportuno richiamare che è nell'interesse dell'amministrazione concludere quanto prima la contrattazione integrativa, applicando il vigente CCNL, nel rispetto dei principi indicati dall'art. 3 comma 1:

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

È necessario poter utilizzare tutto il potenziale di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei servizi scolastici derivante dal miglioramento delle condizioni di lavoro del personale della scuola, per affrontare le problematiche di gestione. È ancor più importante farlo in un momento in cui la riduzione delle risorse professionali disponibili incide negativamente su qualità e quantità dei servizi.

È utile, attraverso la ricerca della maggior condivisione possibile, coinvolgere i lavoratori della scuola nei processi attraverso i quali la scuola autonoma migliora i servizi erogati ai cittadini.

Il coinvolgimento delle risorse professionali disponibili nelle diverse fasi della programmazione e della progettazione delle attività della scuola è una delle condizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. In questo processo le relazioni sindacali sono una risorsa e la correttezza ed il rispetto delle competenze e delle prerogative di ognuno dei soggetti coinvolti sono fondamentali.

Alcune indicazioni per le relazioni sindacali

Quindi è bene che, avviata la contrattazione integrativa di istituto nei termini previsti dal CCNL, tenendo presente il termine ultimo comunque fissato dal CCNL non oltre il 15 settembre, il dirigente formuli la propria proposta contrattuale entro i 10 giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

È opportuno inoltre che non venga escluso dalla proposta del dirigente alcuno dei contenuti previsti dall'art.6 CCNL e che venga fornita l'informazione preventiva relativa a ciò che ha rilevanza per l'avvio dell'anno scolastico.

I Dirigenti scolastici devono evitare di mettere in atto iniziative unilaterali tendenti all'accantonamento di somme per premiare merito e performance: non lo consente l'attuale CCNL. Lo stesso D.Lgs. 150/09 prevede un DPCM per la valutazione del personale docente della scuola, ancora da emanare, la costituzione degli organismi indipendenti di valutazione, non previsti per la scuola, e la destinazione, nel contratto collettivo nazionale, rinviato al 2013, di apposite risorse.

Nella scuola tutte le tipologie di risorse contrattuali disponibili sono destinate a retribuire attività aggiuntive ed incarichi e non possono in alcun modo essere utilizzate per fini diversi.

È necessario quindi avviare e concludere l'informazione preventiva in tempi tali da consentire l'adozione degli atti organizzativi di competenza del dirigente su:

- adozione del piano delle attività docenti, deliberato dal collegio dei docenti, ex art. 28 CCNL che prevede che sia oggetto di informazione sindacale;
- piano delle risorse complessive per il salario accessorio;

- criteri di individuazione e modalità di utilizzo del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dall'istituzione scolastica;
- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali.

Occorre concludere la contrattazione integrativa in tempi tali da consentire l'adozione degli atti organizzativi di competenza del dirigente: conferimento degli impegni del personale (art. 28 CCNL), adozione del piano delle attività del personale ATA (art. 53 CCNL), assegnazione del personale alle sedi (articoli 4 e 11 CCNI utilizzazioni), attribuzione degli incarichi al personale (incarichi specifici ex art. 47, funzioni strumentali designate dal collegio dei docenti ex art. 33, incarichi previsti nei progetti per le aree a rischio, incarichi per attività complementari di educazione fisica, incarichi retribuiti a carico del fondo di istituto ex art. 88).

Su tali atti del Dirigente Scolastico il CCNL prevede la contrattazione della determinazione dei compensi (nel caso dei compensi forfetari e delle figure previste dal CCNL) e la definizione dei **criteri** e delle **modalità di utilizzazione** del personale. Nel rispetto dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale definiti nel contratto integrativo di istituto, il Dirigente Scolastico adotta poi le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro.

È infine necessario concludere in tempi tali da consentire l'avvio delle attività previste dalla scuola e, entro il 31.12.2010:

- la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'utilizzo delle risorse del fondo d'istituto;
- l'invio del testo del contratto integrativo di istituto, corredato dalla relazione tecnico-tecnico-finanziaria del DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, al collegio dei revisori dei conti;
- la programmazione dell'uso delle risorse contrattuali e di quelle non contrattuali e l'assegnazione degli incarichi, in modo tale da poter effettuare i relativi impegni di spesa;
- l'impegno completo del budget a disposizione del FIS, per evitare il rischio che eventuali economie possano essere incamerate direttamente dal MEF per effetto delle disposizioni sul cedolino unico che entra in vigore dal 1 gennaio 2011.

Alcune considerazioni finali

Allo stato attuale, oltre all'art. 6 del CCNL Scuola, costituiscono riferimenti da tenere presenti:

- 1) la sottoscrizione, ancorché non definitiva, del CCNI sulle utilizzazioni e sulla assegnazioni provvisorie del personale della scuola avvenuta il 15 luglio 2010 e quindi molto dopo la promulgazione del D.Lgs. 150/09 e dopo la Circolare della F.P. n.7 del 13 maggio 2010 (anche se pubblicata il 19 luglio 2010). In tale CCNI agli artt. 4 (docenti) e 11 (ATA) vengono demandate alla contrattazione di istituto le modalità di assegnazione del personale ai plessi e alle scuole, appare quindi evidente che il MIUR non ha avuto alcun dubbio nell'attribuire alla contrattazione di istituto la regolazione dell'utilizzo del personale;
- 2) le sentenze dei Tribunali di Pesaro, Torino e Salerno che hanno condannato per comportamento antisindacale pubbliche amministrazioni che avevano unilateralmente escluso dalla contrattazione i criteri relativi all'utilizzo del personale; in alcuni casi le amministrazioni sono state condannate anche al pagamento delle spese e alla pubblicazione della sentenza.

Nei casi, fino ad ora noti, di contenzioso attivato dalle Organizzazioni sindacali per comportamenti di amministrazioni pubbliche che avevano violato il contratto vigente, relativamente agli ambiti di contrattazione integrativa, le stesse amministrazioni sono risultate sempre soccombenti, con conseguente danno erariale consistente nelle spese di giudizio e nel danno all'immagine.

Ci risultano anche dei casi, non ancora con sentenza pubblicata, di condanne per comportamento antisindacale di dirigenti scolastici che avevano escluso unilateralmente dalla contrattazione integrativa d'istituto materie invece previste dal CCNL.

Sulla base di tali considerazioni, è necessario dunque avviare e concludere i contratti integrativi d'istituto prima possibile, contrattando su tutte le materie elencate nell'art. 6 del CCNL.

Settembre 2010